



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2014, n. 2360

L.R. n. 37/2014, Capo III, art. 46. Approvazione piano di interventi e schema di convenzione inerente la Società Acquedotto Pugliese SpA.

Il Presidente, On. Nicola Vendola, d'intesa con l'Assessore alle Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Lavori Pubblici, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Controlli e dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, confermata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli e dal Direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, riferisce quanto segue:

la Legge Regionale n. 37/2014, al capo III "Società controllate dalla Regione Puglia. Norme in materia di anticipazione temporanea di liquidità" (artt. 45 e seguenti) dispone "al fine di sostenere piani di intervento per investimenti che rientrano nella corrente strategia d'impresa e che perseguono finalità di pubblico interesse", la possibilità che la Regione Puglia conceda temporanee anticipazioni di liquidità a favore delle Società Acquedotto Pugliese S.p.A. e Aeroporti di Puglia S.p.A.

Le disposizioni recate dall'art. 45 e seguenti della L.R. 37/2014, così come peraltro specificato in appositi chiarimenti forniti a riscontro di richiesta formulata dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con nota prot. n. 0003278 del 23/10/2014 - SC PUG-T75-P, non sono sostitutive delle ordinarie modalità di accesso al credito da parte delle società destinatarie delle medesime disposizioni; nel caso di che trattasi ricorre la fattispecie espressamente contemplata dal Codice Civile (art. 2467 e 2497-quinques), la cui applicazione trova disciplina, per le società a partecipazione pubblica nell'art. 6, comma 19 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, che determina il campo di applicabilità da parte delle Amministrazioni Pubbliche Socie ai casi di società partecipate che abbiano chiuso i bilanci in utile per tre esercizi consecutivi e per la realizzazione di investimenti.

Sotto diverso profilo, ed a completamento del quadro vincolistico di riferimento, la giurisprudenza contabile, con pronunciamenti conformi e consolidati (PAR40/2009 Corte Conti Veneto; PAR6/2010 Corte Conti Liguria; PAR202/2012 Corte Conti Toscana; PRSP284/2014 Corte Conti Veneto), si è più volte espressa, contribuendo a delimitare gli ambiti entro i quali la fattispecie in parola trova corretta applicazione, individuando le caratteristiche di seguito elencate:

A. Definizione e limitazione dell'arco temporale: le anticipazioni di liquidità debbono essere estinte entro un quadro temporale ben definito e comunque prontamente in relazione alle esigenze di liquidità del concedente.

B. Onerosità della concessione: le anticipazioni possono essere concesse esclusivamente a titolo oneroso, in modo da non costituire un ingiusto vantaggio per i beneficiari; essere inoltre connotate da un rendimento economico superiore a quello ricavabile dal mantenimento delle medesime somme presso il

tesoriere. Tanto anche nel quadro del rispetto delle limitazioni previste nell'ambito delle possibilità di intervento da parte dei Soci pubblici, al fine di non configurare ipotesi di ingiusto vantaggio per il beneficiario.

C. Vincolo di destinazione: è esclusa la possibilità che l'anticipazione venga concessa per estinguere linee di finanziamento in scadenza, o in assenza di specifici vincoli di destinazione (*sine causa*). La concessione è ammissibile esclusivamente con riferimento alla realizzazione di un piano di interventi a valenza pubblica, e comunque che rientra nella ragionevole strategia dell'impresa beneficiaria.

D. Rafforzamento del controllo finanziario e gestionale: al fine di accedere alla concessione, il beneficiario deve accettare e porre in essere tutte le operazioni necessarie al fine di consentire da parte della PA concedente un monitoraggio finanziario e gestionale aggiuntivo rispetto alle forme di controllo già previste per le società a partecipazione pubblica. Tanto al fine di fornire ogni utile informazione necessaria al monitoraggio del piano di attività e della Società in generale, con riferimento alla valutazione dei rischi connessi.

E. Rispetto del patto di stabilità: l'anticipazione non è per sua natura soggetta a patto di stabilità, tuttavia la Corte si è soffermata, nel contesto del contrasto all'elusione, sul divieto di porre in essere operazioni che, anche indirettamente, possano rientrare nel quadro vincolistico proprio del patto di stabilità.

F. Prudenza e ragionevolezza. La Corte a più riprese si è espressa nel raccomandare la prudenza, evitando di porre in essere operazioni che possano porre a rischio l'amministrazione pubblica concedente, anche con riferimento alla postergazione prevista dalla normativa civilistica, e sulla necessità di operare "un controllo da un punto di vista amministrativo contabile", ritenendo "opportuno che l'operazione trovi piena evidenza nei bilanci, mediante la costituzione nella spesa e nell'entrata, tanto dell'Ente, quanto della società, in ossequio ai principi contabili che regolano le accensione di prestiti e la gestione di finanziamenti".

Nel quadro normativo, giurisprudenziale e tenendo conto degli orientamenti formulati dalla Corte dei Conti, occorre pertanto verificare che nel caso di specie ricorrano le condizioni di fattibilità dal punto di vista dell'assenza di cause ostative previste dalla legislazione innanzi citata e della contemporanea ricorrenza delle condizioni di ammissibilità dalla stessa parimenti individuate.

La Società Acquedotto Pugliese SpA, concessionaria del Servizio Idrico Integrato (SII), è impegnata nella gestione di servizi pubblici di interesse economico generale (SIEG); è Società a totale partecipazione pubblica, controllata dalla Regione Puglia, ed ha chiuso gli ultimi tre bilanci con risultati positivi di gestione. I bilanci approvati sono pubblicati sul sito istituzionale della Società.

Il termine di scadenza della concessione è fissato al 31.12.2018, ai sensi del D.lgs. 141/1999, art. 2, e, in ragione della L.R. n. 9/2011, art. 2, all'Autorità Idrica Pugliese compete l'attivazione delle procedure propedeutiche e necessarie per l'affidamento della nuova concessione.

Tanto premesso, la Società AQP, a fronte degli interventi approvati dall'Autorità Idrica Pugliese, inseriti nel Piano degli Interventi (PdI) e nel Piano Economico e Finanziario (PEF), è tenuta a realizzare i medesimi fino alla fine della concessione. Gli interventi inseriti nel PdI hanno valenza di interesse pubblico generale per il territorio regionale, e per la loro realizzazione è prevista l'utilizzazione di risorse provenienti da diverse fonti (finanziamento con riversamento in tariffa, fondi a valere sulla programmazione settoriale nazionale e comunitaria, ciclo 2007-2013, 2014-2020). La mancata, tardiva o parziale realizzazione degli interventi da realizzarsi a cura di AQP SpA, oltre a ripercuotersi sulla qualità dei servizi erogati nei confronti dell'utenza, se per un verso incorre nel rischio di Infrazione Comunitaria per il mancato raggiungimento dei livelli di servizio, per l'altro rischia di incidere il valore patrimoniale della Società, atteso che gli investimenti sono funzionali sia al mantenimento in esercizio delle infrastrutture esistenti, sia all'adeguamento delle medesime secondo standard definiti di tutela ambientale, sicurezza, economicità.

Il recupero degli investimenti effettuati dalla Società con risorse proprie o di credito, com'è noto, trova ristoro nella tariffa, secondo piani tariffari approvati dall'Autorità Idrica Pugliese in applicazione delle

metodiche definite dall'Autorità Nazionale per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, attraverso meccanismi di ammortamento (finanziario/vita utile), e, per la parte non ammortizzata alla scadenza della concessione, con il recupero del cosiddetto "terminal value" (la somma che il gestore subentrante del SII è tenuto a riconoscere al gestore uscente, calcolata tenendo conto del valore residuo degli investimenti realizzati con risorse proprie di quest'ultimo, al netto degli ammortamenti e dei recuperi effettuati attraverso la tariffa in bolletta).

La portata degli interventi definiti dall'Autorità Idrica Pugliese e che la Società è tenuta a realizzare ai fini del rispetto degli obblighi di concessione, in ragione della vita utile degli investimenti riguarda un orizzonte temporale ben più ampio di quello determinato dalla scadenza della concessione. In questo contesto, la Società ha evidenziato che la realizzazione del piano di investimenti di che trattasi, benché interamente finanziato da fondi pubblici e/o dalla tariffa, determina l'insorgenza di un fabbisogno temporaneo di liquidità, che non attiene la gestione caratteristica e finanziaria della Società (merito di credito), bensì il cosiddetto importo residuo da rimborsare, ovvero la quota parte degli investimenti realizzati e non completamente ammortizzati in tariffa, che residuano al termine della concessione.

In ragione dei vincoli concessori la Società è tenuta a procedere alla realizzazione degli investimenti di che trattasi, entro un scenario che presenta rigidità da parte del settore creditizio. In particolare, la Società ha evidenziato che alla scadenza delle linee di finanziamento in uso, queste vengono sì rinnovate, ma con durata limite attestata alla scadenza della concessione. Tanto se per un verso comporta l'applicazione di maggiori oneri finanziari nell'immediato, per l'altro, atteso il progressivo irrigidimento degli affidamenti, comporta altresì l'inevitabile disallineamento nell'equilibrio temporale fra fonti di finanziamento e impieghi. In altri termini, mentre la Società AQP SpA è tenuta ad eseguire gli investimenti previsti nel Piano d'Ambito, la cui durata finanziaria è legata alla vita utile dei medesimi, gli affidamenti di liquidità che il sistema creditizio è disponibile ad offrire sono di breve durata; conseguentemente, in assenza di apposita iniezione di liquidità, la Società sarebbe costretta a ridimensionare il piano degli investimenti (incidendo sul livello dei servizi all'utenza, ed esponendo a rischio infrazione il sistema Paese), con ripercussioni che attengono per un verso al valore patrimoniale della Società, per l'altro alla continuità ed al livello di servizio.

All'adozione della normativa in parola ha fatto seguito una fase di pre-istruttoria, nel corso della quale, in occasione di apposito incontro, tenutosi il 4 settembre 2014 con i competenti uffici della Società, il Collegio Sindacale e la Società di revisione, da parte dei Servizi Regionali competenti sono stati forniti alla Società, e formalizzati in apposito verbale, chiarimenti tecnici in merito alle modalità operative ed ai ruoli spettanti, per competenza, agli organi di controllo interno (collegio sindacale) ed esterno (Società di revisione).

Per l'accesso all'anticipazione, secondo le modalità e nei termini previsti dalla su richiamata normativa, la Società Acquedotto Pugliese SpA, con nota prot. n. 0098879 del 13 ottobre 2014, ha proceduto ad avanzare apposita richiesta, corredata da:

- copia del bilancio semestrale e del bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2014 con la Relazione della Società di Revisione;
- copia delle deliberazioni n. 15 del 2 luglio 2014 e n. 20 dell'11 luglio 2014 dell'Autorità Idrica Pugliese di approvazione delle tariffe, del piano di investimenti e del Piano Economico e Finanziario (P.E.F.) sino alla scadenza della concessione (31 dicembre 2018);
- copia della delibera 7 agosto 2014 n. 432/2014/ Idr dell'AEEGSI "Approvazione specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Autorità Idrica Pugliese";
- delibera dell'Amministratore Unico n. 20 dell'8 ottobre 2014 inerente il piano delle attività da realizzarsi a valere sull'anticipazione del socio Regione, e la relativa pianificazione finanziaria dalla concessione dell'anticipazione alla restituzione, nonché la posizione finanziaria netta al 31/08/2014;
- relazione di attestazione della società incaricata della revisione dei conti Ernst&Young riguardante la conformità dei dati contenuti nel prospetto della posizione finanziaria netta rispetto ai dati contabili di

Acquedotto Pugliese SpA al 31 agosto 2014;

- relazione del Collegio Sindacale di AQP ai sensi della normativa vigente in materia di anticipazione dei soci.

A partire da tale documentazione è stata esperita attività di istruttoria congiunta da parte dei Servizi Risorse Idriche e Controlli, con la partecipazione in contraddittorio dei competenti Uffici della Società AQP. In particolare, in occasione dell'incontro del 6 novembre 2014, i Servizi regionali, nel dare atto che la documentazione era stata inviata entro i termini previsti, dopo un primo esame della medesima evidenziavano, con riferimento al piano di interventi, l'esigenza di esplicitare i criteri di ammissibilità delle singole attività, alla luce dei pronunciamenti e della giurisprudenza contabile che a riguardo si è più volte espressa, come innanzi richiamato.

A tal riguardo, sono stati specificati i criteri di carattere generale ai fini di valutazione dell'ammissibilità, richiamando il contemporaneo rispetto dei seguenti requisiti:

I. deve trattarsi di spesa per investimento, e quindi ad utilità pluriennale;

II. gli interventi devono essere identificati ed identificabili con riferimento al PEF dell'AIP;

III. gli interventi devono avere valenza pubblica generale;

IV. gli interventi devono essere già dotati di copertura finanziaria con ricorso alla tariffa;

V. sono esclusi gli interventi, o la quota parte degli stessi, che trovano copertura a valere su fondi pubblici trasferiti dalla Regione;

VI. sono comunque esclusi gli interventi riferiti a spese di esercizio.

In occasione del medesimo incontro è altresì emersa la necessità di prevedere l'aggiornamento del piano di attività in relazione all'andamento dei cronoprogrammi e per tener conto di eventuali evoluzioni del Pdl-PEF approvato dall'AIP. A tale proposito, già in fase istruttoria è stato specificato che eventuali variazioni degli interventi dovranno comunque essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Socio Regione.

Sotto il profilo economico-finanziario, sulla base della documentazione presentata, tenendo conto dell'attestazione di conformità emessa dalla Società di Revisione, che esprime "la corrispondenza dei dati riportati nei prospetti allegati all'istanza di accesso all'anticipazione rispetto alle sottostanti schede contabili" e considerato il verbale del Collegio Sindacale n.194 del 10 ottobre 2014 nel quale l'organo di controllo ritiene che "l'istanza di finanziamento ... soddisfi, allo stato, i requisiti di cui alla normativa civilistica e regionale", non risultano emergere elementi ostativi.

A seguito delle risultanze del citato incontro, la Società AQP in data 13/11/2014, a mezzo mail, ha inoltrato Delibera n.21/2014 dell'Amministratore Unico con allegato Piano di attività rivisto alla luce degli approfondimenti istruttori condotti a seguito della presentazione dell'istanza di accesso all'anticipazione.

Dall'esame dell'istanza, ed a valle degli approfondimenti istruttori acquisiti in atti, si è rilevato che:

a) Ammontare dell'istanza: è stata richiesta anticipazione nella misura massima prevista dalla LR n. 37/2014, in linea con la delibera AIP n. 15/2014, di cui:

- Euro 100 milioni entro il 20/11/2014 per "assicurare la liquidità per far fronte all'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di attività".

- Il restante importo, "da erogarsi in base a quanto previsto nella pianificazione finanziaria e, comunque, a rendicontazione di una percentuale non inferiore al 60% delle attività previste per tempo dal Piano di attività, sarà oggetto di successive richieste".

b) Restituzione dell'anticipazione: "in considerazione della durata della vita utile degli interventi da realizzarsi e del valore residuo al 2018, da effettuare in un'unica soluzione al 01.01.2019, a valere sul corrispettivo del valore terminale versato dal gestore subentrante. Nel caso di proroga/rinnovo della concessione ad AQP, da effettuare, sempre in un'unica soluzione, entro il 31.12.2020. Rimane salva la facoltà prevista dalla legge di restituire in via anticipata le somme erogate".

c) Corresponsione degli interessi: "avverrà secondo la misura prevista dalla legge con rate semestrali posticipate".

d) Monitoraggio di cui all'art. 48 della L.R. n. 37/2014: "su base trimestrale la Società procederà ad aggiornare la propria posizione finanziaria netta, dando evidenza delle componenti a breve, medio e lungo termine (sino a restituzione dell'anticipazione), nonché delle posizioni finanziarie scadute ripartite per natura, e che queste saranno corredate di apposita relazione da parte della Società di revisione, che attesti la conformità dei dati contenuti nella posizione finanziaria netta rispetto ai dati contabili desumibili dalla situazione economica e patrimoniale della Società, e la conformità delle posizioni debitorie scadute rispetto ai dati contabili della Società".

Dall'esame della documentazione in atti e dai successivi chiarimenti forniti dalla Società, anch'essi resi in modo formale, emerge quanto di seguito:

A) La richiesta di anticipazione risulta essere definita nell'ammontare e nella tempistica di restituzione (entro il 01 gennaio 2019 in caso di affidamento della concessione ad altro gestore, ovvero entro il 31/12/2020 in caso di proroga/rinnovo della concessione ad AQP S.p.A.);

B) L'anticipazione è concessa a titolo oneroso, e la Società ha manifestato la disponibilità a corrispondere gli interessi, secondo rate semestrali, nella misura stabilita dalla legge e dai connessi provvedimenti di attuazione;

C) La richiesta di anticipazione è vincolata alla realizzazione di un piano di attività, che rientra nella corrente strategia di impresa, ed in relazione al quale in fase istruttoria sono stati apportati i necessari correttivi, in linea con i criteri innanzi richiamati. Il piano di attività è relativo a interventi inclusi nel Pdl approvato dall'Autorità Idrica Pugliese, per i quali è stata prevista apposita copertura finanziaria;

D) La Società ha fornito adeguata informativa della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, corredata da relazioni di attestazione della società di revisione e da verbale del Collegio Sindacale; dalla documentazione non si evincono limitazioni o elementi ostativi alla concessione dell'anticipazione; la Società si manifesta disponibile a fornire con periodicità trimestrale l'aggiornamento sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché l'aggiornamento dell'avanzamento delle attività oggetto del piano di interventi che si rende necessario approvare da parte del socio;

E) Ai fini della verifica del rispetto del quadro vincolistico relativo alla normativa in tema di patto di stabilità e coordinamento della finanza pubblica, si evidenzia che nel corso dell'istruttoria sono stati esclusi tutti quegli interventi la cui copertura finanziaria è assicurata a valere su risorse trasferite dal bilancio regionale; dall'analisi della documentazione fornita e dell'istruttoria condotta emerge che trattasi di anticipazione di liquidità da parte del Socio ai sensi degli art. 2467 cod. civ., concessa a titolo oneroso, soggetta a restituzione.

F) In ossequio ai principi di prudenza, proporzionalità e adeguatezza si rende necessario definire modalità di monitoraggio e controllo, che trovano espresso riferimento normativo nella LR n. 37/2014. A tale riguardo si ritiene che detto monitoraggio debba includere aspetti di natura economica, patrimoniale e finanziaria, con scadenza trimestrale, per l'intero arco di durata dell'anticipazione, ed essere finalizzato a verificare la permanenza dei presupposti di compatibilità già accertati nella fase istruttoria. Ai fini del monitoraggio si rende pertanto necessario predisporre ed approvare in via provvisoria schemi contabili riepilogativi per l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria (di breve, medio e lungo termine). L'impianto di monitoraggio e controllo posto in essere ai fini di che trattasi prevede:

1) il coinvolgimento del Collegio Sindacale, cui compete la vigilanza ai sensi del Codice civile, e con particolare riferimento all'anticipazione da soci; detta relazione si aggiunge all'obbligo di trasmissione dei verbali del Collegio Sindacale già prevista dalla LR n. 26/2013, art. 25, che prevede l'obbligo di segnalazione in relazione alle prerogative assegnate al medesimo organo da parte del Cod. Civ.

2) per quanto riguarda gli aspetti contabili e di bilancio, apposito intervento da parte delle Società di Revisione incaricate della revisione legale dei conti, cui compete l'emissione di relazioni di revisione limitata secondo standard internazionali (ISRE 2410, ISRS 4400 e analoghi); tanto a tutela dell'azionariato e dei terzi;

3) periodicità trimestrale con riguardo sia agli aspetti economici, che agli aspetti finanziari, (monitoraggio

approfondito e costante), tale da consentire la tempestiva adozione di ogni eventuale provvedimento si rendesse necessario da parte dell'amministrazione pubblica Socio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2467 del cod. civ.

4) meccanismi di garanzia tali da assicurare il rimborso delle anticipazioni eventualmente concesse, legando le stesse alla restituzione del valore terminale, secondo modalità stabilite nella citata L.R. n. 37/2014.

Con riferimento al saggio di interesse da applicare all'anticipazione, l'art. 48 della L.R. n. 37/2014 stabilisce che:

“Sulle anticipazioni di cui agli articoli 46 e 47 sono dovuti interessi, da corrisondersi con periodicità semestrale, calcolati applicando alle somme anticipate un tasso di interesse definito sommando al tasso debitore convenzionalmente dovuto dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di anticipazione di tesoreria, uno spread equivalente al parametro medio di mercato (EURIRS, EURIBOR) corrispondente alla durata dell'anticipazione.

Gli interessi sulle anticipazioni decorrono dalla data di effettiva erogazione delle somme. A ciascuna erogazione si applica il tasso d'interesse nella misura stabilita dall'atto di concessione ai sensi del presente capo. Gli interessi sono corrisposti con periodicità semestrale e il tasso d'interesse praticato, anche per le anticipazioni già erogate, è rivisto in caso di variazione del tasso debitore praticato dall'Istituto Tesoriere”.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 48 della LR n. 37/2014, le modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di interventi, le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione, il saggio di interesse da applicare sono oggetto di specifica convenzione, che in uno con il piano d'interventi e cronoprogramma sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La successiva attuazione della presenta deliberazione comporta:

In parte Spesa la concessione ed erogazione, in conto anticipo, nei confronti della Società AQP S.p.A., per un ammontare complessivo massimo pari a Euro 200.000.000,00 (Euro Duecentomilioni/00) a valere sul capitolo di spesa della U.P.B. 06.03.02, del capitolo di spesa n. 3985, denominato “Somme per anticipazione temporanea a Acquedotto Pugliese S.p.A. per euro 200 milioni”.

In parte entrata:

A) Il corrispondente recupero delle somme concesse e versate in conto anticipo, per un ammontare complessivamente non superiore a Euro 200.000.000,00 (Euro Duecentomilioni/00), nella U.P.B. 03.04.04, capitolo di entrata n. 3004040, denominato “Recupero da AQP S.p.A. di anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 200 milioni”.

B) L'incasso di somme, a titolo di interessi attivi per anticipazione di liquidità da Socio, da introitarsi nell'ambito della U.P.B. 03.01.02, denominata “Interessi Attivi per anticipazioni temporanee di liquidità a Società Controllate”, al capitolo n. 3001040, denominato “Interessi da Acquedotto Pugliese S.p.A. per anticipazione temporanea del Socio Regione Puglia per euro 200 milioni”.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

1) dare atto che dal Verbale del Collegio Sindacale e dalla relazione di attestazione della Società di Revisione incaricata non si ravvisano condizioni ostative per l'accesso all'anticipazione temporanea di liquidità da parte della Società Acquedotto Pugliese SpA ai sensi degli artt. 45 e ss. della L.R. n. 37/2014;

2) autorizzare la concessione e l'erogazione a titolo di anticipazione da Socio nei confronti della Società a totale partecipazione reginale AQP S.p.A, per un ammontare massimo di Euro 200.000.000,00 (Euro Duecentomilioni/00);

3) approvare il piano di interventi ed il relativo cronoprogramma che, così come allegato sub A), costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

4) approvare le modalità di erogazione della concessione come di seguito:

a) una prima erogazione, quantificata con riferimento al cronoprogramma del piano di interventi di cui al precedente punto 3), per un ammontare pari a euro € 94.932.195,50, corrispondente agli interventi in corso nell'anno 2014 e pro quota (50%) agli interventi a realizzarsi per l'anno 2015;

b) il restante importo, da erogarsi a richiesta della Società, in ragione del fabbisogno di liquidità generato dall'avanzamento del piano di interventi di cui al precedente punto 3), previa rendicontazione di una percentuale non inferiore al 70% delle anticipazioni già concesse;

5) approvare le modalità di recupero dell'anticipazione alla società destinataria come di seguito:

a) in un'unica soluzione, al 01/01/2019, a valere sul corrispettivo del valore terminale versato dal gestore subentrante;

b) nel caso di proroga/rinnovo o comunque di continuazione nella gestione della concessione del Servizio Idrico Integrato, in un'unica soluzione entro il 31/12/2020;

è fatta salva la facoltà della società destinataria di procedere al rimborso anticipato;

6) approvare lo schema di convenzione, con annessi schemi riepilogativi di monitoraggio economico e finanziario trimestrale, che in particolare dettaglia le modalità di vigilanza sulla corretta esecuzione del piano di interventi, le modalità di erogazione e recupero dell'anticipazione, il tasso di interesse, che, così come allegato sub B), costituisce parte integrante della presente;

7) stabilire che il saggio di interesse da applicare è quantificato sommando al tasso EURIBOR 1 mese lettera (misurato sul quotidiano Il Sole 24 ore l'ultimo giorno del mese precedente) 0,100 punti percentuali, così come convenzionalmente dovuti dalla Regione Puglia al proprio tesoriere in caso di

anticipazione di tesoreria uno spread pari parametro EURIRS 6 anni, come da rilevazione effettuata il giorno precedente all'adozione dell'atto di concessione dell'anticipazione; stabilire altresì che il saggio d'interesse praticato, anche per le anticipazioni eventualmente già erogate, è rivisto in caso di variazione del tasso debitore praticato dall'Istituto tesoriere dell'Ente Regione;

8) notificare, a cura del Servizio proponente, la presente Deliberazione alla Società, tanto al fine dell'adozione degli atti interni conseguenti, ivi incluso l'approvazione dello schema di convenzione;

9) demandare al Presidente della Giunta Regionale, o suo Delegato, la sottoscrizione della convenzione per la concessione dell'anticipazione di cui a precedente punto 2;

10) demandare al Servizio Risorse Idriche la verifica ed il monitoraggio degli aspetti che attengono l'avanzamento e l'eventuale aggiornamento del piano di attività, dandone tempestiva informativa al Servizio Controlli;

11) autorizzare il Servizio Controlli a disporre l'erogazione e il recupero dell'anticipazione, l'incameramento degli interessi maturati, demandando al Dirigente del Servizio Controlli l'espletamento di tutti gli atti connessi e consequenziali inerenti l'attuazione della presente deliberazione, ivi incluse le attività di verifica, monitoraggio e controllo, in raccordo, per quanto di competenza, con il Servizio Risorse idriche;

12) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stanti motivi di necessità e urgenza, e disporre altresì la pubblicazione della medesima sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola